**Comune di Accumoli**



Provincia di Rieti

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

*Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573*

*www.comune.accumoli.ri.it*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

# DI AREE SITE NEL COMUNE DI ACCUMOLI IN LOCALITA’ CAMPO MATANA

# identificati al N.C.T. del Comune di Accumoli al Foglio 17 Particella 171

# e di proprietà della ditta Sano Srl

L’anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’ufficio comunale sono comparsi:

1. Da una parte il Sig. Gianfranco Castelli, nato a Ancarano di Norcia (PG) il 27/09/1947, residente in Frascati (Roma) Viale Annibal Caro n. 4, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della SA.NO. S.R.L. sede in Ascoli Piceno (AP). C.so Vittorio Emanuele, 13 – P.I. 00465000446, il quale dichiara di agire in nome per conto e nell’interesse della stessa (di seguito indicato come ditta o comodante);
2. Dall’altra il Sig. Stefano Petrucci, nato a San Benedetto del Tronto il 30.09.1971, Sindaco del Comune di Accumoli, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Accumoli - C.F. / p. IVA 00113430573 (di seguito indicato come Comune o Comodatario);

PREMESSO:

che Il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 è stata allestita una nuova sede temporanea degli uffici comunali presso il Centro Operativo Comunale, in Via Salaria - S.S.4, km 141+600, al fine di dare continuità all’attività amministrativa ed istituzionale;

che per fronteggiare le imminenti esigenze il Dipartimento di Protezione Civile ha realizzato una struttura con tubolari di acciaio e chiusura di tela, a ridosso della nuova sede provvisoria del C.O.C., da utilizzarsi come magazzino per ricovero mezzi, materiali ed attrezzature;

che i terreni individuati e più idonei allo scopo sono identificati al N.C.T. del Comune di Accumoli al Foglio 17 Particella 171 e di proprietà della ditta Sano Srl;

che detta struttura ad oggi è utilizzata per il ricovero di attrezzature, beni e mezzi del Comune di Accumoli;

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

**Art. 1) Oggetto della Convenzione:**

La ditta concede a titolo di comodato d’uso gratuito al Comune di Accumoli parte dell’area sita in Accumoli in Località Campo Matana, come meglio identificata al N.C.T. del Comune di Accumoli al Foglio 17 Particella 171, il tutto indicato nell’estratto di mappa di cui all’allegato, per una estensione totale di circa mq. 490,00 che comprendono parte della tensostruttura già esistente, relativa corte recintata, strada di accesso alla stessa e spazio per parcheggio mezzi comunali così come ad oggi si trova nello stato di fatto e di diritto, affinché il soggetto comodatario possa espletare attività di interesse comune (spazio coperto destinato a magazzino deposito per una superficie pari a mq. 102,00) per le finalità di seguito elencate a titolo esemplificativo:

* Realizzazione struttura provvisoria per ricovero mezzi nonché strada di accesso alla stessa e parte della tendo struttura sarà destinata a deposito magazzino con relativa corte annessa;
* Si specifica che la tendo struttura ha un superficie utile lorda pari a mq. 204,00, di cui una sola parte pari a mq. 102,00 verrà utilizzata dal comodatario, la restante pari a mq. 102,00 sarà di utilizzo proprio del comodante, come da allegato.

**Art. 2) Oneri e obblighi del comodatario: stato di fatto e manutenzione – messa in disponibilità di spazi .**

# *Stato di fatto e manutenzione:*

Il comodatario dichiara di aver visitato l’area in questione e di riconoscere l’idoneità della stessa alle proprie esigenze e adatta all’uso convenuto. Si servirà del bene con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi diversi dall’uso consentito.

Il comodatario si impegna con il suo personale e con i mezzi di cui dispone, per tutta la durata della Convenzione ad esercitare su tutta l’area concessa in comodato la manutenzione ordinaria, il taglio del verde e la pulizia: decespugliamenti, potatura piante, manutenzione ordinaria strada d’accesso e controllo vegetazione delle aree occupate.

# *Disponibilità di spazi:*

Il comodatario si impegna a mettere a disposizione uno spazio all’interno della struttura utilizzata come magazzino per il ricovero di attrezzature aziendali nei confronti del comodante, come sopra menzionato, nella misura di mq. 102,00.

**Art. 3) Accesso all’area**

Il comodatario non concederà l’area in comodato in uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e si impegna inoltre a restituire i luoghi in comodato nello stato in cui vengono consegnati, salvo le migliorie realizzate conformemente all’art. 4 della presente convenzione.

Il cancello di accesso all’area in comodato dovrà essere sempre chiuso a chiave e le chiavi saranno tenute in custodia da personale appositamente designato dal comodatario. Il comodatario sarà chiamato a rispondere per qualsiasi eventuale danno dovuto derivante dall’uso improprio del cancello di ingresso e, qualora, dovesse essere lasciato inavvertitamente aperto.

**Art. 4) Responsabilità del comodatario**

Il comodatario provvederà a mantenere pulita ed in ordine l’area in comodato d’uso assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di danni a persone o cose. Il comodante si considera fin da ora sollevato da qualsiasi responsabilità e spesa relativa alla manutenzione; gli eventuali miglioramenti apportati da parte del comodatario, previa autorizzazione rilasciata per iscritto da parte del comodante, resteranno espressamente a favore di quest’ultimo senza che da ciò possa derivare diritto al compenso.

E’ diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l’area e/o bene previo congruo preavviso.

**Art. 5) Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà durata fino al persistere dello stato di emergenza e di necessità, dovuto agli eventi calamitosi iniziati nell’Agosto 2016.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con un preavviso di almeno 90 giorni, e allo scadere del quale riconsegnerà gli immobili nello stato dei luoghi.

Al contempo nell’ipotesi in cui il comodante dovesse avere necessità di avere a disposizione l’area concessa in comodato per un sopravvenuto ed urgente bisogno, questi può esigerne il rilascio immediato mediante l’invio di una comunicazione con lettera raccomandata a/r e o a semplice richiesta presso l’indirizzo del comodatario, indicato in epigrafe.

**Art. 6) Spese**

Tutte le spese per la sottoscrizione della presente Convenzione così come le spese annesse e conseguenti, sono a carico del comodatario.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione ai sensi del DPR 131/1986.

**Art. 7) Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed eventuale revoca della presente convenzione, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti, di comune accordo, eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Rieti (RI).

**Art. 8) Norma di rinvio**

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, ratificato e sottoscritto da entrambe le parti.

Per tutto quanto non specificato nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge del codice civile in materia di comodato nonché agli usi locali.

Forma parte integrante alla presente convenzione l’Allegato contenente planimetria progetto di massima area in comodato.

Accumoli, lì 12/03/2019

Per il Comune Per la Ditta

Il Sindaco P.T. Legale Rappresentante

(Geom. Stefano Petrucci) (Sig. Gianfranco Castelli)